SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2005.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale. (Ordinanza n. 3420).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2004, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale;

Considerato che nel periodo dal 21 al 29 maggio 2005 si celebrerà nel territorio della città di Bari il XXIV Congresso Eucaristico Nazionale;

Considerata la grande risonanza a livello nazionale di detto evento, che coinvolgerà sia nella fase preparatoria che nella fase celebrativa le 220 diocesi e tutte le parrocchie italiane, con la conseguente partecipazione di una moltitudine di fedeli al seguito, stimata in circa 30.000 unità per il periodo dal 21 al 26 maggio e in circa 400.000 unità dal 27 al 29 maggio;

Considerato altresì che è prevista la partecipazione a detta manifestazione del Santo Padre, del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità del reperimento urgente di idonei beni, forniture e servizi, da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione;

Viste le schede degli interventi trasmesse al Dipartimento della protezione civile dall'Ufficio territoriale di governo di Bari il 30 novembre 2004;

Considerato che nelle predette schede gli interventi vengono suddivisi tenendo conto della priorità assunta dai medesimi ai fini del corretto svolgimento dell'evento che si terrà a Bari nel mese di maggio 2005 e, che, tenuto conto di tale suddivisione si rende necessario porre in essere esclusivamente le opere ritenute indispensabili;

Ritenuto, quindi, indispensabile porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a consentire ed assicurare, sia un regolare svolgimento in condizioni di massima sicurezza della manifestazione religiosa, sia un'adeguata ospitalità ai soggetti che interverranno all'evento ecumenico in rassegna, altresì garantendo condizioni di funzionale mobilità, nonché la necessaria accoglienza ed assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;

D'intesa con la regione Puglia;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato per assicurare il regolare svolgimento del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale in programma dal 21 al 29 maggio 2005, nonché per garantire condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti alla predetta celebrazione ed alle connesse manifestazioni provvede alla definizione ed all'attuazione delle seguenti indispensabili iniziative, anche mediante l'acquisizione, in termini di somma urgenza, della disponibilità dei relativi beni, forniture e servizi:

adeguamento ed allestimento dell'area Marisabella e del quartiere fieristico;

riqualificazione ed allestimento nella città di Bari di Piazza della Libertà e di Piazza Diaz;

riqualificazione ed adeguamento delle strade e delle piazze della città di Bari interessate direttamente dalle manifestazioni che si svolgeranno durante l'evento;

adeguamento funzionale degli immobili, delle aree e delle strutture necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento;

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, si avvale di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive commissariali. I soggetti attuatori per le attività di propria competenza potranno avvalersi della struttura di cui al comma 4.

3. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi previsti dal comma 1, è istituito, con provvedimento commissariale, un comitato di indirizzo e coordinamento, composto dal commissario delegato, che provvede al relativo coordinamento, dal prefetto della provincia di Bari, dal presidente della regione Puglia, dal presidente della provincia di Bari, dal sindaco di Bari e dall'arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto.

4. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato costituisce con proprio provvedimento un'apposita struttura di supporto, composta da personale del Dipartimento della protezione civile nonché da personale dipendente da altre amministrazioni ed enti pubblici individuato dal Commissario delegato medesimo, che sarà messo a disposizione dagli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.

5. Al personale individuato dal provvedimento commissariale di cui al comma 4 per lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza è corrisposto, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al 29 maggio 2005, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, in relazione all'area ed alla fascia economica di appartenenza, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a cento ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

6. In ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente e con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 4, un contratto a tempo determinato con persona da individuare sulla base di una scelta di carattere fiduciario fino al termine delle esigenze di cui alla presente ordinanza.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare apposite polizze assicurative in favore del personale estraneo al medesimo, privo di coperture assicurative, impiegato nelle iniziative da intraprendersi ai sensi della presente ordinanza.

3. Per concorrere nelle attività di accoglienza e di intervento necessarie per lo svolgimento della celebrazione di cui alla presente ordinanza le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, su richiesta del Commissario delegato, sono autorizzate a porre a disposizione del Commissario medesimo le proprie strutture, ubicate presso il comune di Bari e nei comuni limitrofi, ed il proprio personale.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera *d)*;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies*, 37-*sexies* nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 50 comma 5, 54 commi 1, lettere *b)* e *c)*, 2, 3 e 4;

contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

indici e parametri urbanistici-edilizi previsti dalle norme tecniche di attuazione (NTA) e del piano regolatore generale (PRG) del comune di Bari, al fine di garantire adeguata ospitalità ai partecipanti.

Art. 4.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di tre milioni di euro a carico del fondo della protezione civile, nonché a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dalla regione Puglia, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori da lui nominati, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A03028

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 2005.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 3421).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 agosto 2003, n. 3306, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria»;

Viste le note del 21 ottobre, 3 e 28 dicembre 2004 con la quale il sindaco di Reggio Calabria - commissario delegato per l'emergenza idrica nel medesimo comune ha chiesto la proroga dello stato d'emergenza;

Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna, ed in riscontro alle predette richieste del commissario delegato, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con note del 30 novembre, 20 dicembre 2004 e 17 gennaio 2005, ha rappresentato al sopra citato commissario delegato che sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225 del 1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la successiva nota del 16 febbraio 2005, con la quale il commissario delegato, nel prendere atto della mancanza dei presupposti per procedere alla proroga dello stato d'emergenza, ha, peraltro, rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento della crisi idrica in atto sul territorio comunale;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravissimi pregiudizi alla collettività, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ravvisata la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario dal commissario delegato e finalizzate ad un rientro nell'ordinarietà;

Ritenuto, quindi necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi idrica in atto nel comune di Reggio Calabria;

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e di cui alla nota in data 28 febbraio 2005;

Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 10 marzo 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Reggio Calabria è confermato, fino al 31 dicembre 2005, commissario delegato per la situazione di criticità ancora in essere in materia di approvvigionamento idrico al fine di assicurare continuità alle attività precedentemente poste in essere dal commissario stesso in regime straordinario. In particolare il commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere del programma commissariale definito per il superamento dell'emergenza idrica nel territorio comunale, secondo le previsioni della presente ordinanza.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 2.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il commissario delegato può continuare ad avvalersi della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

2. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3306 del 2003, continuando ad avvalersi del personale della struttura commissariale.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, è autorizzato, altresì, ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, utilizza le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A03040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 2005.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del «Gran Premio di Agnano», del «Premio FIABA» e del «G.P. Formula 1 San Marino di Imola».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 2004 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2005;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del «Gran Premio di Agnano», del «Premio FIABA» e del «G.P. Formula 1 San Marino di Imola» - 2005, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in € 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «Gran Premio di Agnano» del «Premio FIABA» e del «G.P. Formula 1 San Marino di Imola», con inizio l'11 marzo 2005, avrà termine il 12 maggio 2005.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti cinque serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di euro cinquecentomila (€ 500.000,00).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di martedì 3 maggio 2005.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro le ore 15 di mercoledì 4 maggio 2005.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 12 maggio 2005 alle ore 11. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 12 maggio 2005 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con il «Gran Premio di Agnano», con il «Premio FIABA» e con il «G.P. Formula 1 San Marino di Imola». Al biglietto abbinato al Gran Premio di Agnano sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al «Premio FIABA», il terzo premio al biglietto abbinato al «G.P. Formula 1 San Marino di Imola».

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmela Maresca, direttore, o dal dott. Paolo Andrea Vassallo, direttore, entrambi nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° marzo 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 215

05A03115

DECRETO 9 marzo 2005.

Modifiche all'articolo 3, comma 1 del decreto direttoriale 8 aprile 2004, n. 515, concernente i termini di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (Decreto n. 95/UDG).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);

Visto l'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-*ter)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003, n. 621, concernente modalità di versamento del prelievo erariale unico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie;

Considerata la necessità di differire il versamento del PREU, per una maggiore armonizzazione con i tempi tecnici di raccolta delle somme residue dagli apparecchi da parte dei concessionari della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3, comma 1 del decreto direttoriale 8 aprile 2004, n 515 è modificato come segue: «A decorrere dal collegamento in rete degli apparecchi di gioco, la riscossione del PREU avviene mediante versamenti da effettuarsi, a cura del soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta, entro il giorno 28 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo compreso tra il 1° ed il 15 del mese stesso, ed entro il giorno 13 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 229

05A03114

DECRETO 15 marzo 2005.

Adeguamento, per l'anno 2005, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità, a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché dei limiti di reddito, relativi all'anno 2004, prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.-S.T.A.T.;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile degli invalidi civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo importo della speciale indennità istituita dall'art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei ciechi parziali, a decorrere dal 1° gennaio 2002, con adeguamento periodico annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che, con decorrenza dal 1° marzo 1991, l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429 del 1991, che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;

Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001 del consiglio di amministrazione dell'INPS recante regolamentazione della materia relativa all'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 3,09 e che la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai è risultata pari a 2,3;

Visto l'art. 2 del decreto del 20 novembre 2004 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004 in misura pari a 1,9 dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione automatica per l'anno successivo;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 42, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in base al quale la Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro è subentrata nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell'interno;

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 2005, con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2004, stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità concessi alle categorie di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2005, con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2004, i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinati come segue:

€ 13.739,69 annui per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali ed ai sordomuti;

€ 4.017,26 annui per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

€ 6.605,64 annui per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

1. Per l'anno 2005 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti € 669,21;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali € 443,83;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti € 223,38;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti € 161,30.

Art. 3.

1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

pensione spettante ai ciechi civili assoluti € 252,91 dal 1° gennaio 2005;

pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti € 233,87 dal 1° gennaio 2005;

assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti € 173,54 dal 1° gennaio 2005.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di € 59,16 mensili, secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 5.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore a 65 anni, è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2005, una maggiorazione di € 10,33 mensili, per tredici mensilità, a condizione che nell'anno 2004 non abbiano posseduto né redditi propri di importo pari o superiore a € 5.008,90 né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a € 10.469,16.

Art. 6.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni è incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a € 543,79 al mese, per tredici mensilità, in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua, riferiti all'anno 2004, pari o superiore a € 7.069,27;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri, riferiti all'anno 2004, pari o superiori a € 7.069,27 né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a € 11.943,88, sempre con riferimento all'anno 2004;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

Art. 7.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l'indennità speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte di € 93,00 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A03059

DECRETO 21 marzo 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º agosto 2004 e scadenza 1º febbraio 2015, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.657 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre, 25 ottobre, 27 dicembre 2004, 25 gennaio e 22 febbraio 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º agosto 2004 e scadenza 1º febbraio 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º agosto 2004 e scadenza 1º febbraio 2015, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto ministeriale 25 agosto 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2004, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 agosto 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 agosto 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per cinquantanove giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A03036

DECRETO 21 marzo 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3,

ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.657 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre, 27 dicembre 2004, 25 gennaio e 22 febbraio 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º novembre 2004 e scadenza 1º novembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º novembre 2004 e scadenza 1º novembre 2011, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 ottobre 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 ottobre 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 ottobre 2004, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 ottobre 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 ottobre 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operaton assegnatari il 1° aprile 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 ottobre 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A03034

DECRETO 21 marzo 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° febbraio 2008, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.657 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio e 22 febbraio 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° febbraio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° febbraio 2008, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 gennaio 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 gennaio 2005, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 gennaio 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 gennaio 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per cinquantanove giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 gennaio 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A03033

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Russo Menna Iolanda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Russo Menna Iolanda, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione conseguito negli USA, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 gennaio 2005;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Chieti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Anestesia e rianimazione», rilasciato in data 1º luglio 1999 dalla «New York University School of Medicine» (New York - USA), alla dott.ssa Russo Menna Iolanda, cittadina italiana, nata a Chieti l'8 giugno 1959, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03051

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Varela Ramirez Rodolfo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Varela Ramirez Rodolfo, cittadino colombiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Varela Ramirez Rodolfo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 24 luglio 1992 da «La Universidad Nacional de Colombia» di Bogotà (Colombia) al sig. Varela Ramirez Rodolfo, nato a Bogotà (Colombia) il 17 ottobre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Varela Ramirez Rodolfo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03048

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Vera Torres Luisa Fernanda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Vera Torres Luisa Fernanda, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica y Cirujana» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Vera Torres Luisa Fernanda è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medica y Cirujana» rilasciato in data 19 luglio 1991 da «La Pontificia Universidad Javeriana» di Bogotà (Colombia) alla sig.ra Vera Torres Luisa Fernanda, nata a Bogotà (Colombia) il 20 febbraio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Vera Torres Luisa Fernanda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03049

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Rusev Borislav Chavdarov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Rusev Borislav Chavdarov, cittadino bulgaro, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Rusev Borislav Chavdarov è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 27 novembre 1994 dall'Università Medica di Varna (Bulgaria) al sig. Rusev Borislav Chavdarov, nato a Haskovo (Bulgaria) il 4 maggio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Rusev Borislav Chavdarov è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03050

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, al dott. Di Grezia Carmelo Ernesto Franco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Di Grezia Carmelo Ernesto Franco, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dei titoli di «Superior de pediatria» e di «Especialista en neonatologia» conseguiti in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Di Grezia Carmelo Ernesto Franco è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. I titoli di «Superior de pediatria» e di «Especialista en neonatologia» rilasciati, rispettivamente, in data 2 novembre 1996 e 10 maggio 2003 dal «Colegio de médicos de la Provincia de Buenos Aires» (Argentina) al dott. Di Grezia Carmelo Ernesto Franco, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 16 gennaio 1962, sono riconosciuti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03052

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 marzo 2005.

Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3118/93 del 25 ottobre 1993, come modificato dal regolamento n. 484/2002 del 1° marzo 2002, che prevedono la possibilità di effettuare, a titolo temporaneo, attività di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci;

Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992, ratificato con legge n. 300 del 28 luglio 1993;

Visto il trattato di adesione all'Unione europea di Cipro, Malta e Slovenia con i relativi atti di adesione, allegati, protocolli e dichiarazioni del 16 aprile 2003;

Vista la comunicazione interpretativa della Commissione sul carattere temporaneo del cabotaggio stradale nel trasporto di merci, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C21/2005 del 26 gennaio 2005;

Considerato l'interesse per l'Italia che l'attività di cabotaggio stradale si svolga sul proprio territorio senza distorsione della concorrenza tra le imprese esercenti l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi;

Considerata la necessità di mettere a punto idonei strumenti di monitoraggio e controllo;

Considerato che nella comunicazione interpretativa la commissione afferma al paragrafo 3.1.1. che «potrebbe essere accettabile un periodo di uno o due mesi, trascorso il quale le operazioni di cabotaggio su uno stesso territorio non sarebbero più permesse»;

Rilevato che nella comunicazione interpretativa della commissione viene precisato che «in ogni caso, un'attività svolta da un trasportatore, non stabilito nello Stato ospitante, sul territorio di questo Stato è considerata non autorizzata dal regolamento (CEE) n. 3118/93, se si tratta di un'attività permanente, esercitata in

modo continuativo o regolare; o effettuata sistematicamente e non solo secondo le circostanze; o tale che il veicolo del trasportatore non stabilito nello Stato ospitante non lasci mai il territorio di questo Stato.»;

Considerato, pertanto, che la fissazione, per lo svolgimento dell'attività di cabotaggio stradale di merci, di un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiori a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi consente di evitare l'effettuazione in via permanente, continuativa, regolare e sistematica dell'attività di cabotaggio dando modo, comunque, all'impresa interessata di avere adeguati margini di flessibilità per la sua organizzazione dell'attività;

Ritenuta la necessità di fissare disposizioni definitive per chiarire l'ambito temporale di esecuzione dell'attività di cabotaggio stradale di merci in Italia, al fine di garantire che l'attività di autotrasporto di merci sul territorio nazionale avvenga nel rispetto del principio della libera concorrenza;

Considerato che l'art. 4 del regolamento (CEE) n. 3118/93 del 25 ottobre 1993 prevedeva un libretto dei resoconti per la registrazione delle attività di cabotaggio svolte;

Considerato che un analogo strumento può ancora assolvere alla funzione di consentire i dovuti controlli del rispetto della disciplina del cabotaggio;

Considerata la necessità di fissare una disciplina chiara ed applicabile, sia per le imprese di autotrasporto che per gli organi di controllo;

Considerata la posizione geografica dell'Italia ed il divieto di effettuare controlli sistematici alle frontiere interne;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o dell'Accordo sullo spazio economico europeo, che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.

2. I veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il territorio nazionale o, comunque, non essere presenti sullo stesso, almeno una volta per ogni mese di calendario.

3. L'annotazione circa la non presenza sul territorio nazionale o l'uscita dallo stesso deve essere apposta sul libretto dei resoconti di cui all'art. 2, nella prima riga utile.

Art. 2.

1. Le imprese che effettuano attività di cabotaggio stradale per autotrasporto di cose in conto terzi, come indicato nell'art. 1, hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo un libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche saranno precisate nel decreto di cui all'art. 3, in cui devono essere annotati i viaggi di cabotaggio effettuati.

2. Tale libretto deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo.

3. I libretti dei resoconti rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2004 recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci» conservano la loro validità, secondo quanto verrà stabilito nel decreto attuativo di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

1. Le modalità di attuazione del presente decreto comprese le caratteristiche del libretto dei resoconti e la sua distribuzione verranno fissate con apposito decreto della Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose.

Art. 4.

1. Per le violazioni al presente decreto, si applica la normativa vigente in materia di autotrasporto.

2. La mancata indicazione sul libretto dei resoconti della data di effettuazione del trasporto di cabotaggio e del luogo di carico e scarico della merce equivale al mancato possesso del libretto.

Art. 5.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 29 aprile 2004 recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci».

Art. 6.

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2005

Il Ministro: LUNARDI

05A03116

DECRETO 24 marzo 2005.

Disciplina di attuazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci.

IL DIRETTORE GENERALE
AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il regolamento (CEE) n. 3118/93 del consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2000 del consiglio;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2005, recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo», in particolare l'art. 3 che prevede l'emanazione di un apposito decreto applicativo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o dell'Accordo spazio economico europeo, che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.

2. I veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il territorio nazionale o, comunque, non essere presenti sullo stesso, almeno una volta per ogni mese di calendario.

3. L'annotazione circa la data di entrata sul territorio nazionale e di uscita dallo stesso deve essere apposta sul libretto dei resoconti di cui all'art. 2, nella prima riga utile.

Art. 2.

1. Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto, in cui devono essere registrati, anteriormente alla loro esecuzione, i viaggi di cabotaggio stradale effettuati.

2. I libretti dei resoconti rilasciati, alle imprese non italiane, ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2004 recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci» conservano la loro validità.

3. Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto, in possesso dei libretti di resoconto rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2004, debbono sostituire il foglio recante le note esplicative con il corrispondente foglio previsto nell'allegato 1 al presente decreto.

4. I fogli del libretto dei resoconti già compilati per intero devono essere trasmessi, in copia, via fax al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3, al numero 00390641584111.

5. I libretti dei resoconti, una volta esaurita la loro validità, dovranno essere restituiti al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3 - via Caraci, 36 - 00157 Roma.

Art. 3.

1. Il libretto dei resoconti deve essere richiesto dall'impresa interessata, o da un suo delegato, con domanda, redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3 - via Caraci, 36 - 00157 Roma.

2. Alla domanda devono essere allegati gli originali delle attestazioni di versamento di € 11,00 sul conto corrente postale n. 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - imposta di bollo - Roma» per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione della domanda, di € 5,16 sul conto corrente postale n. 9001, intestato a «Dipartimento trasporti terrestri - diritti - Roma» per ogni libretto richiesto e una fotocopia del documento di identità o di altro documento atto a comprovarla del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.

3. Qualora l'impresa intenda avvalersi della possibilità di ottenere i libretti richiesti entro il termine massimo di tre giorni, dovrà allegare alla domanda l'attestazione di versamento di € 2,58 sul conto corrente postale n. 551002 intestato a «Dipartimento trasporti terrestri - diritti di urgenza - Roma» per ogni libretto richiesto.

4. I versamenti sui conti correnti postali n. 9001 (diritti) e n. 551002 (diritti di urgenza) possono essere cumulativi.

5. Con ciascuna domanda potranno essere richiesti fino a cinque libretti.

6. Non potrà essere richiesto più di un libretto per ciascun veicolo salvo che in caso di necessità di sostituzione per la quale dovrà, comunque, essere restituito il libretto già rilasciato.

Art. 4.

1. Le domande potranno essere presentate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11 presso l'ufficio indicato nel precedente art. 3, oppure tramite servizio postale.

2. Il ritiro dei libretti potrà essere effettuato presso gli stessi uffici dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.15 alle ore 13.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trova applicazione il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 2005

Il direttore generale: RICOZZI

ALLEGATO 1

(Simbolo dell'Unione Europea)

(Simbolo dello Stato)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per l'Autotrasporto di Persone e Cose

LIBRETTO DEI RESOCONTI DEI TRASPORTI NAZIONALI DI CABOTAGGIO STRADALE PER AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI

N. (numero libretto)

(Sigla Stato del trasportatore)[1] (Targa veicolo) (Nome e indirizzo del trasportatore)

QUESTO LIBRETTO E' VALIDO UN ANNO DALLA DATA DI RILASCIO[2]

RILASCIATO A (Luogo del rilascio) il (Data rilascio)

(timbro dell'Autorità che rilascia)

(1) A-Austria; B-Belgio; CY-Cipro; D-Germania; DK-Danimarca; E-Spagna; F-Francia; FIN-Finlandia; FL-Liechtenstein GR-Grecia; I-Italia; IRL-Irlanda; IS-Islanda; L-Lussemburgo; M-Malta; N-Norvegia; NL-Paesi Bassi; P-Portogallo S-Svezia; SLO-Slovenia; UK-Regno Unito
(2) This logbook is valid for one year from the date of issue
Ce carnet est valide pour une année a partir de la date de délivrance
Das Logbuch ist für ein Jahr von dem Ausstellungsdatum gültig

(Nome e indirizzo del trasportatore) (mese/anno) (n. libretto)

(n. foglio)

(targa veicolo)

N. ordine	Data di partenza	Luogo di carico	Luogo di scarico	Nazione	Distanza (km)	Tonnellate trasportate	Tipo di merce
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15 16							
17							
18							

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente libretto contiene 12 fogli in cui devono essere indicate, per ciascun trasporto di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le informazioni richieste.
2. Le informazioni relative a ciascun trasporto devono essere riportate secondo l'ordine cronologico con cui i vari trasporti si sono succeduti.
3. Le informazioni devono essere riportate in maniera chiara e leggibile, a caratteri stampatello indelebili
4. Il vettore è responsabile della conservazione e della corretta compilazione del libretto che deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo.
5. Il libretto deve essere restituito all'autorità che lo ha emesso contestualmente alla richiesta di un nuovo libretto per lo stesso veicolo o quando lo richieda la stessa autorità, e comunque, non oltre i 30 gg. dalla sua scadenza.

GENERAL PROVISIONS

1. This logbook includes 12 sheets in which the information required for each transport operation of road cabotage for carriage of goods for hire and reward shall be indicated.
2. Information relevant to each transport operation must be reported according to a chronological order with which the different transport operations have followed each other.
3. Information shall be reported in a clear and legible way, in indelible block letters.
4. The carrier is responsible for the preservation of and accuracy in filling the logbook, which must be presented whenever required from the control authorities.
5. The logbook must be returned to the issuing Authority along with the request for a new logbook for the same vehicle or whenever required by the same Authority and, at any rate, not later than 30 days from its expiry date.

DISPOSITIONS GENERALES

1. Ce carnet de route contient 12 feuilles, dans lesquels doivent être indiquées les informations demandés, pour chaque transport de cabotage routier par rapport au transport routier des marchandises pour compte d'autrui.
2. Les informations relative a chaque transport doivent être portées par l'ordre chronologique avec lequel les transports differentes se sont succédés.
3. Les informations doivent être portées en façon claire et lisible, en caractères d'imprimerie indélébiles.
4. Le transporteur est responsable de la conservation et de la compilation correcte du carnet qui doit être exhibé à chaque éventuelle requête des organes de contrôle.
5. Le carnet devra être rendu à l'Autorité qui l'a délivré en même temps que la requête de un nouveau carnet pour le même véhicule ou quand demandé par la même Autorité et, de toute fąçon, pas plus tard que 30 jours de la date d'expiration.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Dieses Logbuch enthält 12 Blätter, in den für jeden Transporteur die erforderlichen Informationen beim Güter-Kraftverkehr für fremde Rechnung angegeben werden müssen .
2. Die Informationen bezüglich auf jeden einzelnen Transport müssen in chronologischer Ordnung sein, mit der die verschiedenen Transporte aufeinanderfolgen.
3. Die Informationen müssen klar und lesbar sein, in unauslöschbarer Blockschrift eingetragen werden.
4. Der Transportunternehmer ist für die Erhaltung und die korrekte Zusammenstellung des Logbuchs verantwortlich, das bei jeder Anfrage von Seiten der Kontrollbehörden vorgewiesen werden muss.
5. Das Logbuch muss den Behörden zurückgegeben werden, die es ausgestellt haben, gleichzeitig mit der Anfrage eines neuen Logbuchs für den selben Fahrzeug oder wenn dieselbe Behörde es erfordert und, auf jeden Fall, nicht später als 30 Tage von dem Ablaufdatum.

NOTE ESPLICATIVE

Devono essere registrati nei fogli seguenti tutti i viaggi di cabotaggio stradale effettuati per autotrasporto di merci in conto terzi. E' necessario riempire una riga per ciascun trasporto effettuato.

IMPRESE CON SEDE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Ciascun veicolo può effettuare attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a 30 nell'arco di un periodo di 60 giorni consecutivi.
E'obbligatorio per il veicolo uscire dal territorio italiano o, comunque, non essere presente sullo stesso, almeno una volta per ogni mese di calendario.
E' quindi necessario indicare la data di ingresso nel territorio italiano e la data di uscita dallo stesso nella colonna "data di partenza". Infatti si utilizzerà la colonna 2 per indicare la data di ingresso nel, o di uscita dal, territorio italiano, mentre nelle colonne 3-4-5, si scriverà la parola "ingresso " oppure "uscita".

Le informazioni relative ai trasporti di cabotaggio vanno riportate nel modo seguente:

Colonna 2: indicare la data (giorno e mese) in cui è avvenuta la partenza con il carico
Colonna 3-4: indicare il nome della località .
Colonna 5: indicare lo Stato membro di stabilimento del trasportatore
Colonna 6: indicare la distanza chilometrica percorsa tra la località di carico e quella di scarico
Colonna 7: indicare il peso delle merci espresso in tonnellate
Colonna 8: indicare la natura delle merci

EXPLANATORY NOTES

All road cabotage journeys carried out for carriage of goods for hire and reward must be registered in the following sheets. It is necessary to fill in one line for each transport operation performed.

HAULAGE UNDERTAKINGS ESTABLISHED IN THE MEMBER STATES OF EUROPEAN UNION OR EUROPEAN ECONOMIC SPACE

Each vehicle can perform road cabotage operations on the Italian territory for a total number of days, also not consecutive, but not exceeding 30 days within the span of 60 consecutive days.
Each vehicle must leave the Italian territory or anyway be not present on it, at least once for each calendar month.
It is, therefore, necessary to record the date of entry to the Italian territory and the date of exit from it in the Column "date of departure". Column must be, in fact, filled in with the date of entry to, or exit from, the Italian territory, while in the columns 3-4-5 the word "entry" or exit" will be written

The information concerning cabotage transports has to be given as follows:

Column 2 :mark the date (day and month) in which the departure with the load has been carried out
Column 3 – 4 :mark the name of the place
Column 5 :mark the Member State of establishment of the transport operator
Column 6 :mark the distance in kilometres between the place of load and the place of unloading
Columns 7 :mark the weight of goods in tons
Columns 8: mark the description of goods

NOTE EXPLICATIVE

Tous les voyages de cabotage de marchandises pour compte d'autrui doivent être enregistrés dans les feuilles suivantes.
Il est nécessaire de remplir une ligne pour chaque transport effectué.

ENTREPRISES DE TRANSPORT ETABLIES DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU DE L' ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Chaque véhicule peut effectuer des transports de cabotage routier sur le territoire italien pour un nombre total de jours, même si non consécutifs, non supérieur à 30 jours pendant une période de 60 jours consécutifs.
Il est obligatoire pour le véhicule de sortir du territoire italien ou, en tout cas, de ne pas être présent sur le même, au moins une fois par chaque mois de calendrier.
Il est donc nécessaire d'indiquer la date d'entrée dans, et de sortie du territoire italien dans la colonne «date du départ».
On devra utiliser la colonne 2 pour indiquer la date d'entrée ou de sortie du territoire italien, alors que
Sur les colonnes 3-4-5 le mot «entrée» ou «sortie» devra être écrit.

Les renseignements relatives aux transports de cabotage doivent être enregistrés comme suit:

Colonne 2: indiquer la date (jour et mois) quand le départ avec le charge s'est produit
Colonne 3-4: indiquer le nom du lieu
Colonne 5:indiquer l' Etat membre d'établissement du transporteur.
Colonne 6: indiquer la distance kilométrique parcouru entre le lieu de chargement et celui de déchargement
Colonne 7: indiquer le poids des marchandises exprimé en tonnes
Colonna 8: indiquer la nature des marchandises.

ERLÄUTERNDE ANMERKUNGEN

Alle Land-Kabotagefahrten, die für Güterkraftverkehr für fremde Rechnung durchgeführt werden, müssen in die folgenden Formulare eingetragen werden. Es ist nötig, für jeden Transport eine Zeile auszufüllen.

TRANSPORTUNTERNEHMEN MIT SITZ IN DEN MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT ODER DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

Jedes Fahrzeug kann Land-Kabotage auf dem italienischen Gebiet für eine totale Anzahl von Tagen auszuführen, die auch wenn nicht aufeinander folgend ,nicht mehr als 30 in einer Zeitspanne von 60 konsekutive Tagen , sein sollen.
Das Fahrzeug muss, mindestens einmal pro jeden Kalendermonat, das Staatsgebiet verlassen, oder nicht dabei sein
Es ist dann erforderlich, in der Kolonne "Abfahrtsdatum" das Datum der Einfahrt nach, oder der Ausfahrt aus dem italienischen Gebiet anzuzeigen, bei den Kolonnen 3-4-5 soll hingegen das Wort "Einfahrt" oder "Ausfahrt" geschrieben werden.

Die auf die Kabotage-Abfertigungen bezüglichen Informationen sollen wie folgend aufgeführt werden:

Kolonne 2: Angabe des Datums (Tag und Monat) der Abfahrt mit der Ladung
Kolonne 3-4: Angabe des Ladeortes
Kolonne 5 : Angabe des Mitgliedstaates wo der Transporteur seinen Sitz hat.
Kolonne 6 : Angabe der zurückgelegten Kilometerzahl zwischen Lade-und Ausladungsort
Kolonne 7 : Angabe des Gewichts der Güter
Kolonne 8 : Angabe der Güterbeschaffenheit

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento Trasporti Terrestri
Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose – ex Divisione APC3
Via Caraci, 36 – 00157 ROMA

OGGETTO: Richiesta libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale di cose

Il sottoscritto ____ in qualità di titolare o legale

rappresentante dell'impresa ____

con sede in ____ Stato ___________________

via/piazza____ Codice Postale____________

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci

chiede il rilascio dei libretti dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per i seguenti veicoli in propria disponibilità

Targa __________ Targa __________ Targa __________

Targa __________ Targa __________

A tal fine dichiara

1. di essere titolare di licenza comunitaria n ________rilasciata il__________da_______________
2. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria,
3. di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n 1575/80 del 18 marzo 2005 e nel Decreto Dirigenziale n 2593/80 del 24 marzo 2005,
4. di impegnarsi a compilare accuratamente i fogli del libretto di resoconto,
5. di impegnarsi a restituire via fax (n 0039 06 41584111) le copie di ciascun foglio interamente compilato del libretto

Data Firma

IL SOTTOSCRITTO ______________________ QUALE TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA________________________________ DELEGA PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA ____________________________________ CHE ACCETTA

Firma delegante Firma delegato
(per accettazione)

ALLEGARE:
- **attestazione del versamento di € 11,00 su c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo);**
- **attestazione del versamento di € 5,16 su c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni libretto richiesto (in caso di più di un libretto e fino ad un massimo di cinque il versamento potrà essere cumulativo);**
- **eventuale attestazione del versamento di € 2,58 su c.c.p. n. 551002 (diritti di urgenza) per ogni libretto richiesto (in caso di più di un libretto e fino ad un massimo di cinque il versamento potrà essere cumulativo);**
- **copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.**

05A03117

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 marzo 2005.

Attribuzione della competenza, all'Ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo del 14 maggio 2001, n. 223.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimenti e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 44 del 13 febbraio 2003, recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 2004 recante «Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura o dell'Ispettorato centrale repressione frodi» emesso a seguito del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, recante «Nuove disposizione in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto in particolare l'art. 45 del decreto legislativo n. 80/1998, il quale dispone che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previdenti che conferivano agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti»;

Visto il decreto legislativo del n. 223 14 maggio 2001, recante «Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle oliva da tavola»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, del medesimo decreto che individua nelle regioni l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nei soli casi previsti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo;

Considerato che per la sanzione amministrativa di cui al comma 6 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 223 del 14 maggio 2001 non sono state individuate le regioni quali autorità competenti all'applicazione della sanzione ivi prevista;

Visto il parere n. 1663 del 4 marzo 2005 della sezione II del Consiglio di Stato nel quale si legge che «... in materia di aiuti alla produzione dell'olio d'oliva la competenza sanzionatoria delle regioni sia esclusa solo per le attività repressive e punitive relative alle associazioni o unioni nazionali di olivicoltori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni (ma non solo di esse, poiché il decreto si riferisce a tutte le organizzazioni di produttori agricoli) che violino gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai relativi regolamenti di applicazione»;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto indicato nelle premesse l'Ispettorato centrale repressione frodi è individuato quale struttura del Ministero cui è demandata la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 223 del 14 maggio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A03058

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2005.

Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, concernente la disciplina dei mercati, modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003 e n. 14339 del 5 dicembre 2003. (Deliberazione n. 14955).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

Vista la delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati, in attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, come modificata dalle delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003 e n. 14339 del 5 dicembre 2003;

Considerato che i citati decreti legislativi 17 gennaio 2003, n. 6, e 28 dicembre 2004, n. 310, recanti la riforma del diritto societario, hanno modificato, tra l'altro, la disciplina dell'intervento all'assemblea nelle società di capitali contenuta nell'art. 2370, commi 2 e 3, del codice civile e negli articoli 4 e 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;

Considerato che il citato decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004 effettua il coordinamento tra i citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 gennaio 2004, n. 6;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel predetto regolamento, per adeguarle alle modifiche della disciplina dell'intervento all'assemblea introdotte nell'ambito della riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative;

Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Considerato che il citato decreto legislativo n. 170 del 21 maggio 2004, in sede di recepimento della direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria, ha abrogato l'obbligo di annotazione, con efficacia costitutiva, nell'apposito registro previsto dall'art. 87 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dei vincoli costituiti sugli strumenti finanziari in gestione accentrata, disponendo che a tali vincoli si applicano le disposizioni dell'art. 34 del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel predetto regolamento, per adeguarle alle modifiche della disciplina dei vincoli sugli strumenti finanziari in gestione accentrata introdotte nell'ambito del recepimento della citata direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria;

Vista l'intesa della Banca d'Italia trasmessa il 15 marzo 2005.

Delibera:

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003 e n. 14339 del 5 dicembre 2003 è modificato ed integrato come segue:

nell'art. 3:

dopo la lettera *b)* è inserita la seguente lettera:

«*c)* "intermediari": gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i seguenti servizi di investimento:

negoziazione, per conto proprio o per conto terzi;

ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione»;

nell'art. 5:

al comma 1, dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente lettera:

«*h)* predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento da parte degli intermediari di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso»;

nell'art. 8:

dopo il comma 1 è inserito il comma 1-*bis*:

«1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica alle operazioni di compravendita eseguite su richiesta del cliente al di fuori dei mercati regolamentati al prezzo medio ponderato risultante dai diversi prezzi di esecuzione dell'ordine sul mercato regolamentato effettuate in conto proprio dall'intermediario, ovvero, nel caso di ordini conferiti da operatori qualificati, ad un prezzo derivante da criteri oggettivamente definiti all'atto del conferimento dell'ordine»;

nell'art. 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni singola negoziazione, ivi compresa ogni operazione di collocamento eseguita esclusivamente con investitori istituzionali, avente ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercato, gli intermediari comunicano i seguenti elementi informativi:

a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;

b) data e ora di esecuzione dell'operazione;

c) tipo di operazione;

d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;

e) quantità;

f) controparte;

g) indicazione se l'operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto terzi»;

al comma 2 dopo le parole «nel caso in cui l'operazione sia conclusa fra intermediari autorizzati alla prestazione» sono inserite le parole «del servizio»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 2-*bis* e 2-*ter*:

«2-*bis*. La comunicazione è effettuata entro il termine di 15 minuti dal momento dell'esecuzione delle singole negoziazioni. Per le negoziazioni aventi ad oggetto obbligazioni, diverse dalle obbligazioni convertibili, la comunicazione è effettuata:

a) entro le ore 13 per le operazioni eseguite entro le 12,30;

b) entro il successivo inizio dell'orario giornaliero di funzionamento dei mercati, ovvero dell'orario di funzionamento del mercato nel quale l'intermediario è ammesso, per le operazioni eseguite dopo le 12,30.

La comunicazione è effettuata alla società di gestione di uno dei mercati regolarnentati italiani nei quali lo strumento finanziario è negoziato.

2-*ter* Nei casi di collocamento nei quali l'intermediario assume un rischio di posizione o esegue una procedura accelerata di raccolta delle adesioni, la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 è effettuata al completamento del collocamento. Qualora il collocamento non si concluda entro il quinto giorno dalla data di assunzione del rischio di posizione da parte dell'intermediario, lo stesso comunica le operazioni concluse fino a quel momento; le negoziazioni successive sono comunicate nei termini previsti al precedente comma 2-*bis*»;

nell'art. 12:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli elementi informativi di cui al comma 1 sono messi a disposizione del mercato entro 45 minuti dall'ora di comunicazione alla società di gestione del mercato effettuata ai sensi dell'art. 11»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-*bis*:

«2-*bis*. Per le operazioni di cui all'art. 11, comma 2-*ter*, le società di gestione mettono a disposizione del mercato, nei termini previsti al comma 2 del presente articolo, i seguenti elementi informativi:

a) il quantitativo delle azioni assegnate;

b) il prezzo ovvero il prezzo medio di collocamento;

c) il numero degli investitori istituzionali assegnatari»;

nell'art. 19:

dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti lettere:

«*f)* "certificazione": la certificazione prevista dagli articoli 85, comma 4, del testo unico e 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto euro attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata;

g) "comunicazione per l'intervento in assemblea": la comunicazione degli intermediari agli emittenti prevista dall'art. 2370, comma 2, del codice civile.»;

nell'art. 33:

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Richiesta di certificazione o di comunicazione per l'intervento in assemblea)»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del rilascio della certificazione i soggetti legittimati devono avanzare all'intermediario richiesta contenente:

a) il nominativo del richiedente;

b) la quantità degli strumenti finanziari per i quali si richiede la certificazione;

c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;

d) il termine di efficacia della certificazione;

e) il luogo e la data della richiesta;

f) la firma o altra indicazione idonea a identificare univocamente il richiedente.»;

al comma 2, dopo le parole «richiesta di certificazione» sono inserite le parole «o di comunicazione per l'intervento in assemblea»;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'art. 40, comma 3, del testo unico, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui all'art. 146 del testo unico, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera l'intermediario da ogni relativa responsabilità.

4. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal comma 3, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, è il custode.»;

al comma 5, l'espressione «le certificazioni previste dagli articoli 85, comma 4, del testo unico e 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto euro» è sostituita dall'espressione «la certificazione»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«6. Quando il diritto che si intende esercitare è il diritto d'intervento in assemblea non si fa luogo a certificazione e l'intermediario effettua la comunicazione per l'intervento in assemblea.

7. La richiesta di comunicazione per l'intervento in assemblea deve contenere gli elementi indicati al comma 1 per la certificazione, nonché la data e il tipo dell'assemblea.»;

nell'art. 34:

al comma 1:

la parola «terzo» è sostituita dalla parola «secondo»;

l'espressione: «le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema» è sostituita dall'espressione «la certificazione»;

dopo le parole «strumenti finanziari» sono inserite le parole «fino a quando la certificazione non gli sia restituita o non sia più idonea a produrre effetti»;

al comma 2 l'espressione «Le certificazioni devono essere redatte» è sostituita dall'espressione «La certificazione è redatta»;

i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta delle certificazioni, l'intermediario consegna una copia recante la dizione «duplicato» e ne informa senza indugio l'emittente.

4. Gli intermediari conservano, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 3.»;

dopo l'art. 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis (Comunicazione per l'intervento in assemblea).* — 1. L'intermediario effettua la comunicazione per l'intervento in assemblea in conformità alle proprie scritture contabili risultanti dalle registrazioni effettuate ai sensi dell'art. 41, comma 2, ovvero dalle registrazioni di operazioni di trasferimento fra conti tenuti dal medesimo intermediario.

2. La comunicazione per l'intervento in assemblea contiene le informazioni indicate nell'allegato 3 del presente regolamento. Essa produce i medesimi effetti del deposito, quando statutariamente previsto, o della presentazione della certificazione per la partecipazione in assemblea e costituisce adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 89, comma 1, del testo unico e 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto euro.

3. La comunicazione per l'intervento in assemblea è effettuata dall'intermediario entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 33 ovvero entro il più lungo termine intercorrente tra la suddetta richiesta e il giorno previsto dallo statuto dell'emittente per il preventivo deposito ai sensi dell'art. 2370, comma 2, del codice civile, o, se lo statuto non preveda tale preventivo deposito, l'orario previsto per l'inizio dell'assemblea. Copia della comunicazione è messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione.

4. Quando lo statuto dell'emittente non vieta di ritirare le azioni, o la relativa certificazione, prima che l'assemblea abbia avuto luogo, l'intermediario che ha effettuato la comunicazione ai sensi del comma 1 comunica senza indugio all'emittente l'eventuale trasferimento, in tutto o in parte, dei corrispondenti strumenti finanziari operato prima dello svolgimento dell'assemblea, indicando il numero progressivo annuo di emissione della comunicazione per l'intervento in assemblea precedentemente effettuata.

5. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle comunicazioni per l'intervento in assemblea effettuate.

6. A partire dal 1° gennaio 2006 le comunicazioni previste nel presente articolo sono trasmesse all'emittente mediante appositi collegamenti informatici.»;

nell'art. 35:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «*(Segnalazioni degli intermediari agli emittenti)*»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 34-*bis*, le segnalazioni agli emittenti previste dagli articoli 89, comma 1, del testo unico e 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto euro sono effettuate entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione degli adempimenti da parte degli intermediari. Entro tre giorni dalla messa in pagamento dei dividendi gli intermediari segnalano all'emittente i titolari dei conti in cui sono registrati gli strumenti finanziari nominativi e la relativa posizione. Gli intermediari segnalano altresì agli emittenti i titolari delle azioni nominative immesse nel sistema a seguito dell'esercizio di facoltà di acquisto o di diritti di conversione e di assegnazione. Devono in ogni caso essere segnalati i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema se diversi dai richiedenti le certificazioni o le comunicazioni per l'intervento in assemblea.»;

al comma 2, l'espressione «comunicano» e sostituita dall'espressione «segnalano» e l'espressione «nel registro dei vincoli previsto dall'art. 45» è sostituita dall'espressione «nei conti previsti dagli articoli 45 e 46».

nell'art. 36, comma 5, l'espressione «sono state rilasciate le certificazioni previste dall'art. 33» è sostituita dall'espressione «è stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione per l'intervento in assemblea»;

Nell'art. 37, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'esibizione delle certificazioni o l'effettuazione delle comunicazioni per l'intervento in assemblea è presupposto per l'iscrizione nel libro soci, ovvero per l'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.»;

nell'art. 41, comma 2, lettera *a)*, l'espressione «data di regolamento» è sostituita dall'espressione «data di effettivo regolamento»;

nell'art. 45, comma 1, è soppressa l'espressione: «Le stesse indicazioni sono trascritte in ordine progressivo annuo nel registro istituito ai sensi dell'art. 87 del testo unico tenuto dall'intermediario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile»;

nell'art. 46 è soppresso il comma 4;

nell'Allegato 3, l'espressione «fino a ... (data certa)..., ovvero "illimitata"» è sostituita dall'espressione «fino a (data certa)».

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale*. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 23 marzo 2005

Il presidente: CARDIA

05A03027

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 marzo 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2982
Yen giapponese	138,10
Corona danese	7,4497
Lira Sterlina	0,69440
Corona svedese	9,1087
Franco svizzero	1,5538
Corona islandese	79,68
Corona norvegese	8,2000
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	30,097
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4314
Zloty polacco	4,1207
Leu romeno	36600
Tallero sloveno	239,68
Corona slovacca	39,035
Lira turca	1,7575
Dollaro australiano	1,6803
Dollaro canadese	1,5804
Dollaro di Hong Kong	10,1258
Dollaro neozelandese	1,8211
Dollaro di Singapore	2,1383
Won sudcoreano	1315,73
Rand sudafricano	8,0565

Cambi del giorno 29 marzo 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2926
Yen giapponese	138,61
Corona danese	7,4493
Lira Sterlina	0,68995
Corona svedese	9,1197
Franco svizzero	1,5522
Corona islandese	79,43
Corona norvegese	8,2190
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5843
Corona ceca	30,205
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4307
Zloty polacco	4,1571
Leu romeno	36429
Tallero sloveno	239,71
Corona slovacca	39,148
Lira turca	1,8019
Dollaro australiano	1,6736
Dollaro canadese	1,5683
Dollaro di Hong Kong	10,0821
Dollaro neozelandese	1,8203
Dollaro di Singapore	2,1348
Won sudcoreano	1317,42
Rand sudafricano	8,2239

Cambi del giorno 30 marzo 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2943
Yen giapponese	139,13
Corona danese	7,4493
Lira Sterlina	0,68770
Corona svedese	9,1325
Franco svizzero	1,5513
Corona islandese	79,33
Corona norvegese	8,1860
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5845
Corona ceca	30,085
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4305
Zloty polacco	4,1118
Leu romeno	36677
Tallero sloveno	239,70
Corona slovacca	38,870
Lira turca	1,7846
Dollaro australiano	1,6790
Dollaro canadese	1,5685
Dollaro di Hong Kong	10,0949
Dollaro neozelandese	1,8266
Dollaro di Singapore	2,1374
Won sudcoreano	1324,72
Rand sudafricano	8,1941

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A03143 - 05A03142 - 05A03141

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione della società «Fidicontrol - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni», in Prato, variata in «Fidicontrol - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni», ed in forma abbreviata «Fidicontrol S.p.A.»

Con D.D. 9 marzo 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 23 novembre 1977, modificato in data 7 febbraio 1983, alla società «Fidicontrol - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni», con sede legale in Prato, iscritta al registro delle imprese di Prato, numero di iscrizione e C.F. 02383500580, è modificata per quanto riguarda la denominazione sociale variata in «Fidicontrol - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni», ed in forma abbreviata «Fidicontrol S.p.A.».

05A03041

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501077/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00